



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 58 del 28/11/2008

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI CENTRI DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE. PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaotto**, addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **21.00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr. Luca Laurini** il Consiglio Comunale.

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A	N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	LAURINI Dr. Luca	SI		10	CARRAGLIA Enzo	SI	
2	PUDDU Pier Paolo	SI		11	CATELLI Gianluca	SI	
3	TESTA Gilberto	SI		12	LAVEZZINI Enrica	SI	
4	GAMBAZZA Maria Giovanna	SI		13	BOTTAZZI Ilaria	SI	
5	TALIGNANI Carla	SI		14	PISARONI Daniele	SI	
6	GENUA Fabrizio	SI		15	MICHELAZZI Lamberto	SI	
7	FRATTI Salima		SI	16	LEONI Gianarturo		SI
8	PASSERA Maurizio	SI		17	DONATI Giuseppe		SI
9	CONCARI Luca		SI				
PRESENTI:				ASSENTI:			
13 4							

Partecipa il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE
DEI CENTRI DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE. PROVVEDIMENTI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che negli ultimi anni si è rilevata una tendenza all'incremento dei Centri di Telefonia e Comunicazione, comunemente denominati "Phone Center e/o Internet Point", per i quali l'attuale regolamentazione comunale non prevede specifici standard;

PRESO ATTO che l' art. 6.2 della L.R. n. 6 in data 21 maggio 2007, detta disposizioni in materia di disciplina dei Centri di Telefonia e dispone che i Comuni prevedano:

- a) i requisiti igienico - sanitari, necessari per l'esercizio dell'attività dei centri di telefonia;
- b) le misure atte a tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia;
- c) indicazioni circa le attività che non possono essere svolte nei medesimi locali, in quanto ritenute incompatibili con i requisiti igienico -sanitari e con le esigenze di tutela della quiete pubblica di cui alle precedenti lettere a) e b);

RITENUTO necessario disciplinare i vari aspetti delle attività, quali l'introduzione di standard per i locali, i requisiti igienici sanitari necessari per la prosecuzione delle attività esistenti e per le nuove aperture, le attività incompatibili, gli orarie le norme a tutela dei residenti negli immobili situati nelle immediate vicinanze di dette attività;

CONSIDERATO che, così come richiede l'art. 6.2 della Legge Regionale succitata, si è provveduto a richiedere i pareri alle Associazioni di Categoria e al Dirigente dell' Unione Terre Verdiane in merito alla bozza del Regolamento in oggetto, in atti alla presente deliberazione;

ESAMINATO pertanto il testo del Regolamento Comunale, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs.vo 31 marzo 1999 n.114;

VISTA la L.R. 6/2007;

RILEVATO che il Responsabile del Servizio, Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. ha espresso il seguente parere: **FAVOREVOLE** ;

VISTO il D.lgs.vo n. 267/00 e s.m;

SENTITO l'intervento del Sindaco che, in qualità di Assessore alle Attività Produttive, illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

SENTITI, in proposito, i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla discussione, come da verbale di seduta;

CON VOTI favorevoli n.° 10 (dieci) (Maggioranza-Assenti i Consiglieri Concari e Fratti), nessun contrario, astenuti n.°3 (tre) (Opposizione: Bottazzi, Michelazzi e Pisaroni - Assenti i Consiglieri Donati e Leoni), resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 10 (dieci) Consiglieri votanti e n.° 13 (tredici) Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, il Regolamento Comunale dei Centri di telefonia e Comunicazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da n. 12 articoli;
- All. "A";
2. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Servizio interessato porrà in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola;
3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere prescritto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, **con voti favorevoli n.°10 (dieci) (Maggioranza-Assenti i Consiglieri Concari e Fratti), nessun contrario, astenuti n.°3 (tre) (Opposizione: Bottazzi, Michelazzi e Pisaroni-Assenti i Consiglieri Donati e Leoni), resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 10 (dieci) Consiglieri votanti e n.° 13 (tredici) Consiglieri presenti,**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., nonchè art. 50.7 del vigente Statuto Comunale.

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI CENTRI DI TELEFONIA E
COMUNICAZIONE**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la regolamentazione dell'insediamento e delle modifiche dei centri di telefonia e comunicazione nel territorio comunale, comunemente denominati "phone center e/o internet point".

Le presenti norme operano ai sensi della L. R. n. 6 del 21/05/2007, nel rispetto di quanto previsto nelle normative comunitarie, statali e regionali e del principio della libertà di comunicazione, garantito dall'art. 15 della Costituzione.

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, con il termine centro di telefonia e comunicazione, altrimenti definito "phone center e/o internet point", si intende l'esercizio aperto al pubblico o ai soci che pone a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi telefonici, personal computer o altri terminali telematici, anche senza fili, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nei seguenti casi:

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete,
- biblioteche, scuole, strutture ricettive e tabaccherie,
- servizi a fini non commerciali inseriti nelle attività di Enti Pubblici;

Art. 3 – Condizioni per l'esercizio dell'attività e titoli abilitativi

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali, all'attività dei centri di telefonia e comunicazione si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 114/98 e s.m. per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare. Le attività di centro di telefonia e comunicazione, pertanto, si intendono assimilate a tutti gli effetti, e per quanto compatibile, alle attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare.

2. Chi intende aprire, trasferire, modificare, entrare in società, subentrare o cessare un centro di telefonia e comunicazione deve presentare ai competenti uffici comunali la comunicazione o istanza di autorizzazione di cui al titolo III del D. Lgs. n. 114 del 1998 e s.m.

3. Nella comunicazione o istanza di autorizzazione di cui al precedente comma 2., il soggetto interessato dichiara:

- a) l'ubicazione del centro di telefonia e comunicazione;
- b) la destinazione d'uso dell'immobile;
- c) la superficie del centro di telefonia e comunicazione, la sua ripartizione interna, la

disposizione degli arredi e delle attrezzature, anche tramite presentazione di planimetria in scala adeguata;

- d) il numero e la tipologia degli apparecchi utilizzati;
- e) il nominativo dell'eventuale rappresentante, nominato ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S., che deve coincidere con quanto riportato nelle altre comunicazioni/licenze richieste.
- f) un recapito telefonico.

4. Nella comunicazione o istanza di autorizzazione di cui al precedente comma 2., il soggetto interessato dichiara inoltre:

- a) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 114/98. In caso di società i requisiti devono essere posseduti dal titolare o dal legale rappresentante; in caso di presenza di un rappresentante, i requisiti devono essere posseduti anche da quest'ultimo;
- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana e igienico - sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) di avere rispettato gli ulteriori requisiti richiesti nel presente Regolamento, in particolare quelli edilizi e igienico-sanitari.

5. Alla comunicazione o istanza di autorizzazione deve essere allegata:

- a) copia della licenza rilasciata dalla Questura di Parma ai sensi della Legge 31 luglio 2005, n. 155 e s.m. o, in alternativa, copia della richiesta di licenza timbrata per ricevuta dalla Questura di Parma;
- b) copia del parere favorevole dell'AUSL competente in merito al rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per i locali o, in alternativa, copia della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) ai sensi art. 6 reg.CE 852/2004, per la registrazione igienico – sanitaria, comprendente la relativa documentazione richiesta.

6. L'attività di centro di telefonia e comunicazione potrà essere avviata decorsi trenta giorni dalla regolare presentazione della comunicazione o, in caso di istanza di autorizzazione, all'atto dell'ottenimento dell'autorizzazione e comunque non prima dell'ottenimento del parere igienico-sanitario favorevole, nonché della licenza della Questura di Parma ai sensi della Legge 31 luglio 2005, n. 155 e s.m.

7. L'apertura, il trasferimento di sede, la modifica, il subingresso o la variazione societaria di un centro di telefonia e comunicazione senza l'ottenimento delle regolari autorizzazioni di cui ai commi precedenti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 114/98 e s.m. del pagamento di una somma da €2.582,00 ad €15.493,00 e l'ordine di immediata chiusura dell'attività da parte del Sindaco.

Art. 4 – Requisiti edilizi e igienico-sanitari dei locali adibiti all'esercizio dell'attività

1. I locali adibiti all'esercizio dell'attività di centro di telefonia e comunicazione devono essere conformi a quanto previsto dai regolamenti comunali di polizia urbana e igienico-sanitaria, nonché dai regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, con particolare riferimento alla regolarità degli impianti, alla ventilazione e all'illuminazione dei locali. Per quanto riguarda le norme urbanistiche e la destinazione d'uso, si specifica che per le attività di centro di telefonia e comunicazione valgono le medesime norme previste per gli esercizi commerciali non alimentari di vendita al dettaglio; alle attività di centro di telefonia e comunicazione è inoltre fatto divieto

di insediarsi nei locali adibiti ad abitazione.

2. I locali adibiti all'esercizio dell'attività di centro di telefona e comunicazione devono inoltre essere dotati di:

- a) un servizio igienico dotato di disimpegno, interno all'esercizio, a disposizione del pubblico;
- b) cabine telefoniche di superficie superiore a 0.6 metri quadrati;
- c) idonee postazioni internet comunque di superficie almeno superiore a 0.6 metri quadrati;
- d) uno spazio interno al locale, dedicato e appositamente attrezzato, per l'uso delle apparecchiature senza fili, di superficie superiore a 0.6 metri quadrati per ogni apparecchio;
- e) arredi idonei per l'attesa del pubblico, in particolare sedili in numero almeno pari al numero degli apparecchi;
- f) in presenza di distributori automatici di prodotti alimentari e bevande al dettaglio di cui al successivo art. 5., l'esercizio deve essere dotato di apposita area di superficie calpestabile libera non inferiore a 2 metri quadrati; l'esercizio deve inoltre disporre di attrezzature adeguate alla raccolta dei rifiuti;
- g) idonei percorsi di movimento e deflusso, liberi da qualsiasi ingombro, con larghezza non inferiore a 0.80 metri;
- h) l'esercizio deve comunque disporre di una superficie non inferiore a 10 metri quadrati, calpestabile e libera da ogni ingombro, per il deflusso e il movimento del pubblico.

3. La violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1. comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste negli specifici regolamenti di disciplina. La violazione delle prescrizioni di cui al precedente comma 2. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 114/98 e s.m. del pagamento di una somma da € 2.582,00 ad € 15.493,00 e l'ordine di immediata chiusura dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione.

Art. 5 – Divieto di svolgimento di altre attività abbinate nei medesimi locali

1. L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento deve essere effettuato in forma esclusiva. Sono consentiti i soli seguenti servizi strettamente connessi alle attività di centri di telefonia e comunicazione:

- a. servizio telefax;
- b. servizio di fotocopie;
- c. servizio di ricariche telefoniche;
- d. servizio di money transfer.

Resta inteso che le attività di cui alle precedenti lettere potranno essere svolte solo a seguito dell'ottenimento delle relative autorizzazioni, nel rispetto della normativa vigente e in adempimento alle prescrizioni del presente Regolamento. E' inoltre consentita l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 114/98 e s.m.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dell'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/98 e s.m. del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00 e l'ordine di immediata cessazione delle attività non autorizzate.

Art. 6 – Orari di apertura

1. Gli orari di apertura al pubblico degli esercizi di telefonia sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle fascia oraria di attività di cui agli art. 11 e 12 del D. Lgs. 114/98 e delle disposizioni stabilite con atto del Sindaco , vigenti al momento.

Art. 7 – Pubblicità dei prezzi

1. Ai servizi offerti nei centri di telefonia e comunicazione si applicano, per quanto compatibili, le medesime disposizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs.114/98 e s.m. In ogni caso, è fatto obbligo di indicare il prezzo dei servizi offerti al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli multilingue.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dell'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 114/98 e s.m. del pagamento di una somma da €516,00 ad €3.098,00.

Art. 8 – Indicazioni operative per la tutela del consumatore

1 I titolari dei centri di telefonia e comunicazione hanno l'obbligo di:

- a. informare la clientela delle modalità d'uso degli apparecchi e dei servizi offerti anche mediante cartelli multilingue;
- b. verificare l'identità degli utilizzatori dei servizi e adottare le misure fisiche o tecnologiche adeguate per il rispetto delle norme per la sicurezza e per la tutela dei dati personali gestiti, garantendo la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. I titolari dei centri di telefonia e comunicazione hanno inoltre l'obbligo di provvedere a svolgere un'idonea pulizia delle apparecchiature, delle cabine, delle strutture e, più in generale, dei locali e delle loro vicinanze.

3. La violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella specifica normativa vigente. La violazione del precedente comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 462,00.

Art. 9 – Indicazioni operative per la tutela della quiete pubblica e delle condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b) della L.R. n. 6 del 21/5/2007.

1. I titolari dei centri di telefonia e comunicazione devono contenere lo svolgimento dell'attività all'interno dell'esercizio. In particolare è sempre vietato l'utilizzo delle apparecchiature, anche senza fili, al di fuori dei locali dell'esercizio.

2. Al fine di favorire il buon funzionamento dell'attività e il rispetto della quiete delle aree

limitrofe, il titolare è tenuto ad adottare ogni accorgimento organizzativo utile a garantire il rispetto del decoro dei locali e delle loro vicinanze e il rispetto del diritto al riposo quale, ad esempio, invitare la clientela a mantenere comportamenti adeguati mediante l'uso di cartelli multilingue.

3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 22, commi 2 e 3, del D.Lgs. 114/98 e s.m. del pagamento di una somma da €516,00 ad €3.098,00.

Art. 10 – Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e s.m., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o sia prevista la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, in caso contrario l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 5, 8 e 9 comportano la sospensione dell'attività del centro di telefonia e comunicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 114/98 e s.m., per un periodo da uno a venti giorni, secondo la gravità.

3. Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

4. Le sanzioni previste nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate in caso di variazioni delle norme di riferimento da cui derivano.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, all'attività dei centri di telefonia e comunicazione si applicano le disposizioni contenute nella L.R. n. 6 del 21/5/2007 e nelle altre normative vigenti.

2. La modulistica di riferimento del procedimento e alla sua articolazione, previste in prima adozione nel presente Regolamento, sono i modelli approvati ai sensi dell'art.10 comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.

Art. 12 – Norme transitorie

1. I soggetti che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, già esercitano l'attività di centro

di telefonia e comunicazione devono adeguarsi a tutte le norme del presente Regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore. L'avvenuto adeguamento deve essere formalmente comunicato al Comune entro la scadenza prevista: l'ottenimento di regolare titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai sensi del presente Regolamento assolve l'obbligo di comunicazione. In caso di mancato adeguamento nei termini e contenuti previsti dal presente Regolamento, le attività di centro di telefonia e comunicazione saranno obbligatoriamente soggette alla chiusura.

2. Il mancato adeguamento dell'esercizio di attività di telefonia e comunicazione nei termini previsti dal comma precedente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 114/98 e s.m. del pagamento di una somma da € 2.582,00 ad € 15.493,00 e l'ordine di immediata chiusura dell'attività da parte del Sindaco.

3. Per quanto riguarda le sole norme relative alla destinazione d'uso dei locali, in deroga a quanto stabilito nel presente Regolamento, si specifica che le attività di centro di telefonia e comunicazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono rimanere insediate nei locali esistenti, anche quando non compatibili con la destinazione d'uso, nei casi:

- di modifiche necessarie all'adeguamento al presente Regolamento;
- di variazioni societarie;
- di subingresso senza modifiche.

Resta inteso che le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno comunque adeguarsi alle altre disposizioni del presente Regolamento e che successivamente l'adeguamento, in caso di trasferimento, si dovranno rispettare le destinazioni d'uso previste dal presente Regolamento.

4. Al fine di monitorare lo stato di attuazione e di adeguamento di cui al presente articolo, il Settore competente effettuerà un'apposita rilevazione a 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

5. Gli adempimenti previsti all'art. 7, comma 1, della L.R. n. 6 del 21/5/2007 per le attività di centro di telefonia e comunicazione già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale si intendono assolti per tutte le attività che hanno regolarmente presentato al Comune la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Ad integrazione della comunicazione effettuata, per tali attività verrà effettuato d'ufficio il controllo dei requisiti mancanti.

INDICE

Art. 1	Oggetto	Pag. 2
Art. 2	Definizioni e ambito di applicazione	Pag. 2
Art. 3	Condizioni per l'esercizio dell'attività e titoli abilitativi	Pag. 2
Art. 4	Requisiti edilizi e igienico-sanitari dei locali adibiti all'esercizio dell'attività	Pag. 3
Art. 5	Divieto di svolgimento di altre attività abbinate nei medesimi locali	Pag. 4
Art. 6	Orari di apertura	Pag. 4
Art. 7	Pubblicità dei prezzi	Pag. 5
Art. 8	Indicazioni operative per la tutela del consumatore	Pag. 5
Art. 9	Indicazioni operative per la tutela della quiete pubblica e delle condizioni di vivibilità delle aree limitrofe ai centri di telefonia	Pag. 5
Art. 10	Sanzioni	Pag. 6
Art. 11	Disposizioni finali	Pag. 6
Art. 12	Norme transitorie	Pag. 6

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 5 dicembre 2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 17/12/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m..

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
